

STATUTO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

Costituzione – Scopi – Sede e Durata

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'“**Associazione Data Protection Officer**”, in forma abbreviata “ASSOCIAZIONE DPO” nel seguito: l'“Associazione”.

Nei documenti ufficiali la forma abbreviata ASSOCIAZIONE DPO o ASSO DPO dovrà sempre essere seguita dalla forma estesa **Associazione Data Protection Officer** al fine di permettere sempre l'individuazione della tipologia.

L'Associazione è regolata ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all'estero.

Al logotipo può essere accompagnato un marchio grafico, scelto dal Presidente e ratificato dal Comitato Direttivo (vedasi allegato n. 01).

Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:
 - a. costituire il luogo elettivo per la discussione e l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa europea ed italiana in materia di privacy e data protection.
In particolare, l'Associazione è diretta a sostenere e sviluppare l'attività dei Data Protection Officer, dei Privacy Manager, dei Privacy Specialist, dei Consulenti della Privacy, dei Responsabili della Protezione dei Dati e dei Chief Privacy Officers, mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l'autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - b. promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità e di conformità alla normativa Privacy, etica ed Information Technology;

- c. promuovere la valorizzazione del ruolo di Data Protection Officer e favorirne la crescita professionale;
- d. sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di Privacy e, in particolare, ai problemi connessi all'operatività della funzione nelle aziende e negli enti, eventualmente anche mediante l'elaborazione di "standard" e "best practice";
- e. proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo, in particolare con l'Autorità Garante della Privacy e le Associazioni di Categoria, per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di privacy ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
- f. compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti;
- g. organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, economici, commerciali e primarie società di formazione, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- h. sottoscrivere convenzioni in generale a favore degli associati. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente sentito il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo regola la materia;
- i. organizzare su incarico di organismi di certificazione sessioni d'esame in tutta Italia e in Europa per la certificazione della figura professionale del Data Protection Officer.

* * *

Soci

Articolo 5 – Categorie di soci

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi, Sostenitori, Educational ed Onorari.

I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato non giudicabili.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Articolo 6 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all'Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell'Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.

Articolo 7 – Soci Effettivi – persone fisiche

I Soci Effettivi sono le persone fisiche che svolgono l'attività di Data Protection Officer o Privacy Manager o Privacy Specialist o Esperti in materia Privacy o Chief Privacy Officer o Responsabili Privacy o Responsabili della Protezione dei Dati, che apprezzando gli scopi e le attività dell'Associazione, vi si iscrivono per dividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa ordinaria nell'ammontare stabilito dal Comitato Direttivo e che soddisfino analoghi requisiti di onorabilità, come stabilito nel Codice Etico, e di esperienza in ambito Privacy di almeno 3 anni oppure che abbiano conseguito la certificazione delle competenze di Data Protection Officer.

Gli appartenenti all'Associazione hanno altresì l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante.

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dal Comitato Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2.

Articolo 8 – Soci Sostenitori – persone giuridiche

Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, attraverso un loro rappresentante, che per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

La quota associativa valida per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo, e può essere diversificata a priori, ogni anno, in base a criteri di grandezza (volume economico, numero di dipendenti) del Socio Sostenitore.

La qualifica di Socio Sostenitore conferisce piena legittimazione alla partecipazione all'interno dell'associazione. La qualità di Socio Sostenitore si perde per dimissioni o mancato rinnovo o per condotta contraria al Codice Etico.

Articolo 9 – Soci Educational

I Soci Educational sono le persone fisiche interessate alla normativa privacy che non hanno ancora maturato 3 anni di esperienza sul campo o studenti universitari/diplomati che vogliono intraprendere un percorso formativo attraverso l'Associazione ed usufruire del servizio di newsletter.

Al raggiungimento dei 3 anni di esperienza o d'iscrizione all'Associazione oppure al conseguimento della certificazione professionale del Data Protection Officer o del Privacy Manager i Soci Educational passeranno automaticamente, previo adeguamento della quota, a Soci Effettivi.

La qualifica di Socio Educational conferisce piena legittimazione alla partecipazione all'interno dell'associazione, ma senza la possibilità di utilizzare il marchio ASSOCIAZIONE DPO o ASSO DPO, permessa solo ai Soci Effettivi persone fisiche. La qualità di Socio Educational si perde per dimissioni o mancato rinnovo o per condotta contraria al Codice Etico.

Articolo 10 – Soci Onorari

I Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Comitato Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione.

Articolo 11 – Ammissione – recesso – sospensione ed esclusione dei Soci

- 1.** La richiesta di iscrizione all'Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 o 9 in base alla tipologia di socio, viene presentata al Comitato Direttivo, anche tramite sistemi web.
- 2.** Presentando la richiesta di ammissione all'Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Sulla domanda di ammissione si pronuncia discrezionalmente il Comitato Direttivo, in particolare verificando i requisiti previsti dall'art. 7. Delle nuove ammissioni viene data informativa all'Assemblea alla prima seduta successiva. In caso di diniego all'ammissione da parte del Comitato Direttivo, l'Associazione restituirà la quota versata.
- 3.** È facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
- 4.** Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l'esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell'Associazione a quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all'art. 27.
- 5.** I soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d'atto da parte del Comitato Direttivo.
- 6.** Il Comitato Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l'esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto e del Codice Etico dell'Associazione o che abbia perso i requisiti di cui all'art. 7.
- 7.** Il Comitato Direttivo assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. Nei casi di maggior gravità, il Comitato Direttivo può deliberare la sospensione cautelare del Socio.
- 8.** Avverso la deliberazione di cui al comma 7 è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, il ricorso al Collegio dei *Probiviri*, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
- 9.** L'esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell'Associazione a percepire quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell'escluso sul fondo comune di cui all'art. 27.

* * *

Organi

Articolo 12 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei *Probiviri* ed il Comitato Scientifico.
2. Ad eccezione dei componenti del Comitato Direttivo, per i quali possono essere stabiliti dei compensi, le funzioni inerenti alle suddette cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate e approvate dal Comitato Direttivo.

Articolo 13 - Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Comitato Direttivo o su domanda di almeno 2/5 dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. Il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Presidente in accordo con il Comitato Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail all’ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio oppure attraverso comunicazione pubblicata nell’area riservata agli Associati del sito web www.assodpo.it. L’avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
3. Il socio deve preferibilmente rilasciare un indirizzo e-mail PEC dove ricevere le comunicazioni di convocazione.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea. L’Assemblea in seduta elettiva è presieduta da una commissione elettorale la cui nomina ed i cui compiti sono disciplinati da apposito regolamento elettorale.
5. Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

Articolo 14 – Poteri dell’Assemblea

1. L’Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. determina il numero ed elegge i componenti del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 16, commi 4, 6 e 7;
 - b. elegge i membri del Collegio dei *Probiviri*, nonché il Presidente dello stesso;
 - c. delibera sull’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e sulla relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Comitato Direttivo;

- d. elabora gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, tenendo conto degli scopi di questa e i lavori svolti dal Comitato Scientifico;
- e. delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Comitato Direttivo;
- f. delibera sugli indirizzi generali proposti dal Comitato Scientifico.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

- 1.** Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
- 2.** Ogni Socio avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di 3 deleghe. Le deleghe devono essere inoltrate mezzo e-mail all'Associazione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.
- 3.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- 4.** L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.
- 5.** Tutti gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto, e le elezioni delle assemblee si svolgono con modalità proporzionali pure.
- 6.** Ai fini della nomina degli organi associativi vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti fino ad esaurimento del numero di componenti previsti per ciascun organo. In caso di parità di voti si svolge una seconda votazione di ballottaggio.
- 7.** Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
- 8.** In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 16 - Comitato Direttivo

- 1.** Il Comitato Direttivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri. Il loro numero è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
- 2.** I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Possono candidarsi i Soci che abbiano almeno 3 anni di regolare iscrizione all'Associazione.
- 3.** I componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 4.** Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo, questo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso. La sostituzione o la cooptazione devono essere ratificate nella prima assemblea utile.
- 5.** I soggetti così nominati sono componenti a pieno titolo del Comitato Direttivo, ma non possono ricoprire altre cariche associative definite nel presente Statuto. Restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
- 6.** Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.
- 7.** Salvo dimissioni o rielezione, i soci fondatori dell'Associazione restano a vita componenti ad honorem senza diritto di voto nel Comitato Direttivo.
- 8.** Il Comitato Direttivo determina la quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci. La validità della quota è pari a 12 (dodici) mesi dalla data dell'iscrizione.
- 9.** Convoca l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente.
- 10.** Il Comitato Direttivo redige un Regolamento Elettorale per l'elezione dello stesso.

Articolo 17 – Funzionamento del Comitato Direttivo

- 1.** Il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri:
 - a. il Presidente;
 - b. il o i Vice-Presidenti, con funzioni vicarie;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Coordinatore del Comitato Scientifico;
 - e. il Coordinatore Tecnologie, Web & Cybersecurity;
 - f. uno o più Referente per i Soci;
 - g. un Segretario Generale (funzione eventuale).

Il primo Presidente, il primo Vice-Presidente, il primo Tesoriere, il primo Coordinatore del Comitato Scientifico, il primo Coordinatore Tecnologie, Web & Cybersecurity ed il primo Referente per i Soci sono nominati nell'Atto Costitutivo.

- 2.** Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
- 3.** Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione.
- 4.** Il Coordinatore del Comitato Scientifico convoca e coordina le attività del Comitato Scientifico.
- 5.** Il Coordinatore Tecnologie, Web & Cybersecurity coordina le attività di comunicazione attraverso strumenti tecnologici e web su mandato del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico.
- 6.** Il Referente per i Soci cura i rapporti con gli associati riportando al Comitato Direttivo eventuali criticità o proposte di miglioramento nelle attività dell'Associazione.
- 7.** Il Segretario Generale è una funzione eventuale che:
 - Partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, salvo impedimento giustificato;
 - Svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura l'inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e Comitato Direttivo;
 - Tiene aggiornato il Libro Soci ed il Libro Delegati e Referenti Territoriali;
 - Cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con Delegati e Referenti Territoriali, con enti ed istituzioni di qualunque natura, ecc.;
 - Gestisce il back office dell'Associazione ed è il punto di contatto per le richieste degli associati nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Comitato Direttivo;
 - Organizza per conto del Comitato Direttivo e nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Comitato Direttivo stesso il Congresso Annuale e gli eventi associativi.
- 8.** Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o che sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato Direttivo.
- 9.** Le adunanze del Comitato Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.
- 10.** Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
- 11.** Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

- 12.** Per alcune delibere del Comitato Direttivo è previsto il voto all'unanimità dei componenti ed in particolare quelle relative a:
- autorizzazione all'indebitamento bancario/finanziario dell'Associazione;
 - acquisti immobiliari;
 - investimenti bancari;
 - investimenti di valore superiore a € 5.000,00 totali o per progetto.

Articolo 18 – Poteri del Comitato Direttivo

- 1.** Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.
- 2.** Il Comitato Direttivo assume tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
- 3.** Al Comitato Direttivo competono in particolare i seguenti poteri:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. effettuare le nomine previste dall'art. 17;
 - c. determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie;
 - d. predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio dell'esercizio sociale precedente e la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno;
 - f. proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
 - g. delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantegli a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
 - h. all'atto della Costituzione il Comitato Direttivo redige ed approva il Codice Etico dell'Associazione (vedasi allegato n. 02). Il Comitato Direttivo redige le variazioni al Codice Etico dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. assumere le determinazioni di cui all'art. 11;
 - j. intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - k. tenuta e aggiornamento del libro soci;

- l. selezionare, nominare e revocare soci che ricoprono l'incarico di componente del Comitato Scientifico;
- m. emettere ed approvare tutti i regolamenti necessari per il corretto funzionamento delle attività associative.

Articolo 19 – Presidente

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni, escluso l'operatività economico finanziaria appositamente delegata al Tesoriere.
2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Comitato Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Comitato Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 18, comma 3 lettere c), d), e), g), h) e i), salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo alla prima riunione successiva.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Direttivo, che deve essere accettata dal delegato. Garantisce l'unità di indirizzo, coordinando l'eventuale attività di rappresentanze e/o uffici italiani o esteri.
4. Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei confronti degli istituti bancari e delle compagnie assicurative al fine della stipula di contratti ed apertura – gestione e chiusura conti correnti e procedere agli incassi. Per questa attività si avvarrà del supporto del Tesoriere al quale potranno essere delegate dallo stesso alcune funzioni e poteri, informando il Comitato Direttivo, relativi al presente punto.
5. Il Presidente può delegare al o ai Vice-Presidenti parte delle proprie funzioni.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega al professionista esterno all'associazione.

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei *Probiviri* è organo eventuale, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio dei *Probiviri* restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei *Probiviri* nomina nel suo seno un Presidente.
2. Al Collegio dei *Probiviri* competono:
 - a. su richiesta del Comitato Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento;
 - b. le pronunce di cui all'art. 11;
 - c. la definizione delle controversie di cui all'art. 28.

Articolo 21 – Comitato Scientifico

- 1.** Il Comitato Scientifico è composto studiosi della materia privacy o professionisti che operino in ambiti strettamente connessi alla gestione di dati personali, quali sanità, marketing, internet, data protection, information technology, e altri che verranno di volta in volta individuati.
- 2.** I componenti del Comitato Scientifico sono Soci Effettivi o Sostenitori.
- 3.** Il Comitato Scientifico è organizzato in Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche in ambito Data Protection definite ed approvate dal Comitato Direttivo. Ogni Gruppo di Lavoro è composto da minimo 3 (tre) e massimo 8 (otto) soci.
- 4.** I membri dei Gruppi di Lavoro del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo, in base alle candidature ricevute ed a criteri di eccellenza definiti dal Comitato Direttivo.
- 5.** I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
- 6.** I membri del Comitato Scientifico decadono dalla nomina per delibera motivata del Comitato Direttivo in caso di perdita dei requisiti.
- 7.** I soggetti nominati non possono ricoprire altre cariche associative in ASSO DPO | Associazione Data Protection Officer.
- 8.** Ogni Gruppo di Lavoro è rappresentato da un Coordinatore, nominato dal Comitato Direttivo.
- 9.** Il Coordinatore di ogni Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico:
 - Ha la responsabilità di coordinare l'attività del suo Gruppo di Lavoro;
 - Tiene i rapporti con il Comitato Direttivo;
 - Convoca le riunioni del suo Gruppo di Lavoro, almeno due volte all'anno;
 - Regola la discussione e le votazioni del suo Gruppo di Lavoro;
 - In caso di dimissioni o di altro impedimento del Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Coordinatore del Gruppo di Lavoro.
- 10.** I Gruppi di Lavoro del Comitato Scientifico sono coordinati da un membro del Comitato Direttivo appositamente nominato.
- 11.** Il Comitato Scientifico indirizza gli studi scientifici dell'Associazione, elabora gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 14.
- 12.** Ogni Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Rapporti economici e rendiconto di gestione

Articolo 22 – Entrate società e patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono destinate in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell'Associazione e sono così costituite:
 - a. quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
 - b. contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g. proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre opere dell'ingegno di cui sia titolare l'Associazione;
 - h. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione;
 - i. i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste di cui all'art. 4.
2. Le disponibilità liquide dell'Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, secondo criteri di sana e prudente gestione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. quote associative e contributi;
- b. beni immobili e mobili;
- c. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d. donazioni, lasciti o successioni;
- e. marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
- f. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- g. proprietà intellettuale dell'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 23 – Quote associative

1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 16.
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente.

Articolo 24 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. È messo a disposizione dei soci presso la sede sociale o inviato previa espressa richiesta scritta.
3. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. In particolare, è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Articolo 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a. per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b. su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c. per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 26 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo. Il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Controversie

- 1.** Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l'Associazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei *Probiviri*.
- 2.** Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei *Probiviri* sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

Articolo 28 – Allegati

Sono parte integrante del presente Statuto gli allegati richiamati:

- Allegato 1: marchio grafico dell'Associazione
- Allegato 2: Codice Etico dell'Associazione